

Edizione di venerdì 3 agosto 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – II° parte
di **Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Come ti tasso le sponsorizzazioni
di **Massimiliano Tasini**

PATRIMONIO E TRUST

Non sempre è simulata la donazione seguita dalla rivendita
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: prorogato il termine per ultimare le spese
di **Lucia Recchioni**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scambio di informazioni per la cooperazione internazionale
di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

L'evasore fiscale seriale, "socialmente pericoloso": le considerazioni espresse dalla Guardia di Finanza
di **Gianfranco Antico**

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – II° parte

di Guido Martinelli

La limitazione del perimetro di applicazione della L. 398/1991 solo ai proventi connessi produrrà difficoltà applicative di non poco conto, sia nella determinazione di cosa si possa o si debba intendere come “**connesso**”, sia nella individuazione dei costi da riservare a quelle che, di fatto, potrebbero diventare **tre modalità separate di determinazione del risultato d'esercizio**: quella c.d. **istituzionale**, quella **commerciale** in regime forfetario e quella **non connessa** in regime ordinario.

Viene confermato che i c.d. “**contributi corrispettivi**” di cui all'[articolo 143, comma 3, lett. b\), Tuir](#) non soggetti ad Ires ma gravati da Iva non rientrano nel *plafond* della **L. 398/1991** ma l'Iva incassata potrà essere pagata con il previsto abbattimento del cinquanta per cento. Se la destinataria dei contributi è, invece, una **società sportiva di capitali** non potrà trovare applicazione l'[articolo 143 Tuir](#) e, pertanto, detto contributo sarà integralmente soggetto anche ad **Ires**.

Al fine di poter consentire il versamento cumulativo delle quote incassate la cui sommatoria superi i mille euro viene previsto che “**per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza copia della quale dovrà essere conservata dall'ente stesso. Inoltre l'associazione dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato**”.

Si stabilisce che, se si supera il *plafond* della **L. 398/1991** nell'ultimo mese dell'esercizio, l'intero importo commerciale “connesso” così incassato potrà essere assoggettato al **regime forfetario**.

Importanti chiarimenti riguardano quei casi in cui, in **sede di accertamento**, sono state ricondotte nell'alveo della **attività commerciale** delle attività economiche che erano state considerate dal contribuente **istituzionali**. Ebbene l'Agenzia conferma che, in tale ipotesi, è possibile “**procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti**” ai fini della ricostruzione della base imponibile Ires purché la sportiva sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i relativi **riscontri contabili** quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

Analogamente sarà possibile riconoscere **il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti** anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura di acquisto sempre che si sia in grado di dimostrare la presenza dei **requisiti sostanziali**. Solo a sanzione amministrativa incorrono quelle sportive che non tengono correttamente il registro previsto dal **D.M.**

11.02.1997.

Viene previsto che dal momento in cui entrerà pienamente in vigore il titolo decimo del **codice del terzo settore** (comportante l'abrogazione della **L. 398/1991** per tutti i soggetti che non siano associazioni o società sportive dilettantistiche) **anche le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non potranno più applicare la L. 398/1991.**

Si ribadisce che **la disciplina di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)** è applicabile, oltre che nei confronti dei propri **associati, anche nei confronti dei tesserati** all'ente affiliante riconosciuto dal Coni. Questo consente quindi anche alle **società sportive** di poter usufruire legittimamente di tale disciplina (va solo rimarcato che si continua a parlare solo di **Ires** ma non viene mai espressamente affermato che le Ssd possano applicare anche l'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) ai fini Iva). Importante precisazione anche se forse ovvia: nei confronti dei **tesserati** non può e non deve sussistere alcun **principio di democraticità**.

A seguito di specifico quesito l'Agenzia conferma che l'**imposta sulle successioni e donazioni** si applica anche nel caso di devoluzione in sede di **scioglimento** del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Rispondendo ad un quesito specifico e parzialmente contraddicendo quanto affermato nella parte generale iniziale, l'amministrazione ritiene che le società sportive di capitale che vogliono applicare l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) possono **non** prevedere nel proprio **statuto** le **clausole di democraticità** di cui alle [lettere c\)](#) ed [e\) del comma 8](#) del citato articolo. Di conseguenza comunque **resta confermato l'obbligo di inserimento della incedibilità delle quote sociali possedute.**

Circa la possibilità di **defiscalizzare** il **pensionamento dei cavalli** dei circoli ippici viene chiarito che tale fattispecie potrà trovare applicazione solo nel caso in cui *"gli animali ricoverati siano identificati come **idonei alla pratica sportiva dilettantistica** in base ai parametri definiti dalla Federazione sportiva nazionale"*.

Si conferma che il **modello Eas inviato tardivamente** sortirà comunque i suoi effetti per il **periodo successivo** al suo invio.

Viene confermato che **potrà trovare applicazione l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) anche nei rapporti tra sodalizi sportivi inerenti la cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti e quella sui diritti di partecipazione ad un determinato campionato**. Rimane non chiarito invece, cosa accade, per i medesimi rapporti, ai fini dell'Iva.

Infine, importante, anche se chi scrive nutre molte riserve in merito, l'affermazione che l'eventuale rivalutazione di un provento di una sportiva da **istituzionale** a **commerciale** non comporterà la determinazione dell'imposta da versare tramite **scorporo** ma tramite **maggiorazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Come ti tasso le sponsorizzazioni

di **Massimiliano Tasini**

C'era una volta la **risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/204 del 17.06.1992**, nella quale, se abbiamo ben inteso, si affermava che le **spese di sponsorizzazione** sono riconducibili nell'ambito di quelle di **pubblicità?**, in quanto caratterizzate dall'esistenza di un **rapporto sinallagmatico** in base al quale un soggetto si obbliga ad una **prestazione in denaro o in natura** e l'altro si obbliga a **pubblicizzare e propagandare** il prodotto, i servizi, il marchio e l'attività svolta.

Ora non c'è più, forse perchè il **pensiero evolve**, o forse perchè nel mondo delle sponsorizzazioni ci sono stati, ed è bene non negarlo, **tanti e tanti pasticci**, che hanno "plasmato" l'interpretazione, assorbendo anche la parte "buona" di questi rapporti.

Che dunque nella peggiore delle ipotesi danno luogo a costi in tutto o in parte **indeducibili**.

Vediamo allora una breve carrellata degli **ultimi orientamenti** in materia.

Nella sentenza "**Johnson e Johnson**" (sentenza Cassazione n. 14586 del 06.06.2018) si afferma che costituiscono **spese di rappresentanza** quelle affrontate per iniziative volte ad **accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa** ed a potenziarne le **possibilità di sviluppo** (questo secondo punto è certamente molto più opinabile del primo), mentre sono qualificabili come di **pubblicità o di propaganda** quelle sostenute per iniziative tendenti, si badi "prevalentemente anche se non esclusivamente", alla **pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi**, e comunque dell'**attività** svolta (quest'ultimo punto è parimenti assai opinabile).

Da tale premessa, ed in linea con la precedente pronuncia **Cassazione, n. 27482/2014**, la Corte deduce che le spese di sponsorizzazione costituiscono **spese di rappresentanza** (che è dunque la regola), in quanto tali **deducibili nei limiti di legge**, salvochè il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una **diretta aspettativa di un ritorno commerciale** (che non significa un ritorno, bensì una **aspettativa di ritorno**).

Una precedente pronuncia (**Cassazione, n. 28687/2017**) aveva statuito in senso analogo, precisando però che il criterio discrezionale tra l'una e l'altra tipologia sta nella "**diversità, anche strategica, degli obiettivi, ribadendosi ... la necessità di una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese in considerazione degli obiettivi perseguiti**", con espresso richiamo alle sentenze **Cassazione n. 16596/2015 e n. 3087/2016**.

Nella stessa sentenza si richiama peraltro il principio affermato da **Cassazione, n. 10914/2015**,

secondo cui la sponsorizzazione può essere stipulata anche **a favore di un terzo** senza che ciò possa snaturarne il trattamento tributario, purché il contribuente possa dimostrarne l'**inerenza** *“consistente non solo nella dimostrazione della **congruità dei costi rispetto ai ricavi** o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle **potenziali utilità** per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo”*.

Compito del giudice di merito è così quello di esaminare i fatti controversi tra le parti in ordine agli elementi fondanti il criterio discrezionale di cui sopra, avendo cura di soffermarsi in particolare sulle **“positive ricadute** che la sponsorizzazione avrebbe potuto avere sull’attività svolta dalla parte contribuente”.

Vale infine la pena di richiamare quella copiosa **giurisprudenza di legittimità** secondo la quale la presunzione di cui all'[articolo 90, comma 8, L. 289/2002](#), che qualifica come **spese di pubblicità** volte alla promozione dell’immagine o del prodotto del soggetto erogante il corrispettivo in danaro a favore di **società sportive dilettantistiche**, introduce una **presunzione legale assoluta**, ma precisa anche che è necessaria *“la prova che il **beneficiario della sponsorizzazione sia una società o associazione sportiva dilettantistica** che “sia iscritta nel relativo registro Coni”* (Cfr.: **Cassazione n. 26630/2017; n. 1420/2018; n. 13508/2018**).

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

PATRIMONIO E TRUST

Non sempre è simulata la donazione seguita dalla rivendita

di Angelo Ginex

Non è sempre elusiva la **donazione** di un bene immobile ai figli seguita dalla **rivendita**, dacché, trattandosi di rapporti patrimoniali tra genitori e figli, assume rilievo preminente il profilo della **libertà di pianificazione successoria**, nonché la circostanza che nulla impone al contribuente di optare, nell'esercizio della propria attività negoziale, per la **soluzione più onerosa sul piano fiscale**. È questo l'interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con [ordinanza 28 giugno 2018, n. 17128](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento ai fini Irpef con cui l'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente il possesso di redditi derivanti dalla **vendita di quote di terreno agricolo che in pari data erano state donate ai figli**.

Secondo il ragionamento dell'Amministrazione finanziaria, la donazione di un terreno a favore di un familiare, seguita dalla vendita dello stesso da parte del donatario, può costituire facilmente uno strumento per **eludere la tassazione della plusvalenza**, in quanto la determinazione del costo fiscale delle aree pervenute per donazione avviene in base al **valore dichiarato nell'atto di donazione, permettendo così al donatario di rivalutare il costo sostenuto dal donante**, in modo da consentirgli di realizzare una **plusvalenza minore o nulla**.

Venendo al caso di specie, quindi, la donazione sarebbe stata simulata al solo scopo di ridurre la plusvalenza da cessione di quote del terreno agricolo ex [articoli 67](#) e [69 D.P.R. 917/1986](#), circostanza confermata dal fatto che **le trattative per la successiva cessione del terreno erano state condotte dallo stesso donante**.

A seguito di impugnazione, i predetti avvisi venivano annullati dai giudici di merito, i quali chiarivano che **gli indizi evidenziati** dall'Agenzia fiscale **non portavano univocamente alla conclusione** cui essa avrebbe voluto giungere, e cioè che **la donazione era simulata** e il contribuente non aveva voluto in effetti beneficiare i donatari del valore del bene, poi venduto a terzi, con il cd. *animus donandi*.

La stessa circostanza che le trattative erano state condotte dal donante, invece, è da considerarsi del tutto compatibile con il negozio di donazione e con la volontà del donante di beneficiare i donatari con uno strumento all'epoca consentito. **L'essere stato il corrispettivo della vendita, come rilevato dal giudice di primo grado, incassato dai donatari porta per via logica a concludere inequivocabilmente che, in effetti, il donante avesse voluto beneficiare i donatari.**

Vistasi rigettare l'appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, lamentando la violazione del principio generale antielusivo del **divieto di abuso del diritto** e la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di **ragioni economicamente apprezzabili**, diverse dalla mera aspettativa del beneficio fiscale realizzato con l'operazione negoziale complessiva.

Ebbene, nella pronuncia in rassegna, i giudici di piazza Cavour hanno **condiviso la motivazione del giudice di seconde cure**, rammentando, in prima battuta, il principio secondo il quale **la disciplina dell'interposizione**, contenuta nell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), **non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente**, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta.

Conseguentemente, il fenomeno della **simulazione relativa**, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo **scopo elusivo** anche mediante **operazioni effettive e reali** (cfr., *ex multis* **Cass.**, **sentenze nn. 21794/2014, 25671/2013, 449/2013 e 12788/2011**).

Ciò posto, la Suprema Corte ha però affermato che *“occorre tener conto tanto del fatto che nelle fattispecie quale quella in esame **assume preminente rilievo, trattandosi di rapporti patrimoniali tra genitori e figli, il profilo della libertà di pianificazione successoria da parte dei genitori, quanto, in linea generale, che nulla impone al contribuente di optare, nell'esercizio della propria attività negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale**”*.

In definitiva, quindi, ancorché con la preventiva donazione le parti abbiano ottenuto un **rilevante vantaggio fiscale**, riducendo la **plusvalenza** derivante dalla cessione del terreno, **gli elementi probatori offerti dall'Ufficio**, per quanto suggestivi, **non possono portare univocamente ad escludere che il donante volesse effettivamente realizzare una donazione a favore dei beneficiari dell'atto**.



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: prorogato il termine per ultimare le spese

di Lucia Recchioni

Le **imprese assegnatarie** delle agevolazioni avranno più tempo per completare gli **interventi di digitalizzazione** dei processi aziendali e **ammodernamento tecnologico**: con **decreto direttoriale** del **1° agosto** (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) è stata infatti disposta la **proroga del termine** per l'**ultimazione delle spese** al prossimo **14 dicembre 2018**.

A seguito della proroga, le **imprese assegnatarie** del *voucher* potranno presentare la **richiesta di erogazione, dopo aver provveduto al pagamento** a saldo di tutte le spese, **fino al 14 marzo 2019**; resta tuttavia ferma la possibilità di presentare le richieste di erogazione già a partire dal prossimo 14 settembre 2018.

I prossimi passi

Le **imprese assegnatarie** delle agevolazioni, indicate nell'elenco pubblicato in allegato al **decreto direttoriale 01.06.2018**, dopo aver **realizzato il progetto** indicato nella domanda e aver **pagato a saldo tutte le relative spese**, dovranno presentare la **domanda di erogazione del voucher**, mediante apposita **procedura informatica** che sarà resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a partire dal **14 settembre 2018**.

La **domanda di erogazione**, analogamente a quella già inviata per accedere all'agevolazione, richiederà l'**identificazione** e l'**autenticazione** attraverso la Carta nazionale dei servizi, ovvero un dispositivo (una *Smart Card* o una chiavetta usb) contenente un **certificato digitale** di autenticazione personale.

L'accesso alla procedura informatica sarà infatti riservato al **rappresentante legale dell'impresa assegnataria**, come risultante dal **certificato camerale** della medesima, il quale potrà in seguito eventualmente delegare un altro soggetto, attraverso la procedura informatica "**Gestione Deleghe**".

La **domanda di erogazione** da inviare telematicamente dovrà essere compilata in conformità allo schema di cui all'**Allegato 3 del decreto direttoriale 24.10.2017** (che, lo si ribadisce, rappresenta un mero *fac simile* del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell'impresa, non essendo prevista altra modalità di compilazione diversa da quella della illustrata **procedura telematica**).

Alla **domanda** così predisposta dovrà inoltre essere **allegata** la seguente **documentazione**:

1. **titoli di spesa (fatture di acquisto)** connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, **riportanti la dicitura: “Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014”**. Per i progetti di spesa realizzati nelle **Regioni meno sviluppate** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle **Regioni in transizione** (Abruzzo, Molise, Sardegna) la predetta dicitura dovrà essere integrata con la seguente **“Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020”**. L'apposizione della dicitura potrà essere effettuata dall'**impresa beneficiaria** con l'utilizzo di un apposito **timbro** o, comunque, con altri metodi idonei a garantire che la dicitura sia **indelebile** (nel caso di **fatture elettroniche** la dicitura prevista potrà essere indicata **all'interno dell'oggetto della stessa fattura**);
2. **estratti del conto corrente** utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
3. **liberatorie sottoscritte dai fornitori** dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'**Allegato 4 al decreto direttoriale 24.10.2017**. Si sottolinea che le liberatorie dovranno essere sottoscritte dai fornitori con le modalità previste all'[articolo 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000](#), (**dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà**) allegando fotocopia del **documento d'identità** del dichiarante o sottoscrivendo il documento con **firma digitale**;
4. **resoconto sulla realizzazione del progetto**, redatto secondo lo schema di cui di cui all'**Allegato 5 al decreto direttoriale 24.10.2017**.

Il **termine finale** per la presentazione delle **richieste di erogazione**, a seguito della richiamata **proroga**, è il **14 marzo 2019**.

Il **Ministero**, entro **30 giorni** dal ricevimento della **richiesta di erogazione**, effettuerà le **verifiche** previste all'**articolo 6, comma 3, decreto direttoriale 24.10.2017**, ovvero:

- **verificherà la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall'impresa**,
- **accerterà la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria**, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (**Durc**).

All'esito dei controlli il Ministero determinerà quindi, con proprio provvedimento, l'ammontare del **voucher** da **erogare in via definitiva**.

È tuttavia prevista l'**interruzione** dei suddetti **termini** per l'adozione del provvedimento se

- il progetto è stato realizzato apportando una **variazione significativa** rispetto a quanto indicato nella **domanda di accesso** alle agevolazioni,
- è intervenuta una **variazione del soggetto beneficiario**,
- a seguito di riscontro di **irregolarità contributive**, è stato attivato l'intervento sostitutivo di cui all'[articolo 31 D.L. 69/2013](#).

Si ricorda, da ultimo, che il Ministero, anche successivamente all'erogazione del *voucher*, potrà procedere allo svolgimento di **ulteriori controlli** al fine di verificare la **veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese** in sede di richiesta di erogazione.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scambio di informazioni per la cooperazione internazionale

di **EVOLUTION**



Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale è uno strumento utilizzato per acquisire dati e notizie utili al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale. La principale fonte internazionale dello scambio di informazioni è costituita dall'articolo 26 del modello Ocse di convenzione “Model Tax Convention on Income and Capital” e relativo Commentario

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'obiettivo dello scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale.

Lo **scambio di informazioni** tra i vari Paesi a **livello mondiale** è uno strumento utilizzato per **acquisire dati e notizie** utili al contrasto dei fenomeni di **evasione fiscale internazionale**.

Le **verifiche fiscali** eseguite nei confronti dei **Gruppi multinazionali**, vengono talvolta condotte richiedendo al competente **organo collaterale estero** una serie di **informazioni** che consentono di ricostruire, durante il controllo, un **quadro** preciso e completo necessario a valutare attentamente l'operatività e la struttura delle **imprese estere controllate**, con riferimento a vari profili di **interesse operativo**.

Il **patrimonio informativo acquisito** potrà poi essere utilizzato da parte dell'Amministrazione finanziaria per applicare, in modo più efficace, la disciplina domestica a **rilevanza internazionale**.

La principale fonte internazionale dello **scambio di informazioni** è costituita dall'**articolo 26** del modello Ocse di convenzione “*Model Tax Convention on Income and Capital*” e relativo **Commentario**, i quali prevedono che le **autorità competenti di ciascuno Stato (richiedente)** possono richiedere alle **omologhe autorità** di un altro Stato (**richiesto**) le **informazioni**

riguardanti una **specifica fattispecie**, qualora le stesse **possano ritenersi rilevanti** (*foreseeably relevant*) ai fini dell'applicazione delle **disposizioni tributarie domestiche del richiedente**.

Con lo **scambio automatico di informazioni** (*routine exchange*), le autorità fiscali dei vari Stati si scambiano, in modo **"sistematico e periodico"** informazioni riguardanti un **determinato contribuente**. In particolare, Possono essere trasmessi dati e notizie relativi:

- alle varie **categorie di reddito** (es. dividendi, *royalties*, salari e stipendi, redditi da pensione);
- alla **variazione della residenza fiscale**;
- agli atti di disposizione relativi a **beni immobili**;
- ai **rimborsi IVA**.

Tale scambio può essere anche di tipo **"spontaneo"**, in tale caso le autorità fiscali di ciascuno Stato contraente trasmettono, anche in **assenza di una preventiva richiesta**, informazioni che ritengono di **particolare interesse**, in loro possesso ad ogni altro Stato potenzialmente interessato.

Come espressamente previsto dall'Ocse, nel citato documento *"Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes"*, lo **scambio di informazioni spontaneo** può essere attivato quando:

- l'autorità competente di uno Stato ha **fondati motivi di presumere** che sussista una **perdita per l'Erario** di un altro Stato;
- le transazioni fra un contribuente di uno Stato e un contribuente di un altro Stato sono effettuate attraverso uno o più Paesi in maniera tale che **un risparmio di imposta** possa conseguirsi **a svantaggio di uno o più Paesi**;
- l'autorità competente di uno Stato **ha fondati motivi di presumere** che esista una **riduzione d'imposta**, risultante da **trasferimenti fittizi di utili** all'interno di gruppi di imprese;
- vi è la probabilità che **"tax avoidance or evasion schemes"** siano stati posti in essere da un determinato contribuente.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

L'evasore fiscale seriale, "socialmente pericoloso": le considerazioni espresse dalla Guardia di Finanza

di **Gianfranco Antico**

Articolo tratto da "Accertamento e contenzioso n. 42/2018"

Gli effetti distorsivi dell'evasione fiscale, sull'allocazione delle risorse economiche, sul normale funzionamento del mercato, sull'equità e progressività del sistema tributario, hanno indotto il Legislatore, al fine di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi più pericolosi, a prevedere diversi strumenti di carattere preventivo e repressivo, sia in campo amministrativo sia penale. Attraverso le precise indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza, con il manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018, ci occupiamo delle misure di prevenzione, per l'importanza crescente che hanno assunto, soffermandosi sulla nuova figura del contribuente evasore, "socialmente pericoloso". [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Accertamento e contenzioso n. 42/2018](#)

Accertamento

"Redditi adeguati e comportamenti economici, il giusto mix per prevenire gli accertamenti fiscali" *di Maurizio Tozzi*

"Accertamento società a base ristretta: il caso particolare dell'ex socio che non partecipa al contraddittorio" *di Giovanna Greco*

Riscossione

"L'evasore fiscale seriale, "socialmente pericoloso": le considerazioni espresse dalla Guardia di Finanza" *di Gianfranco Antico*

"Il modello F24 a saldo zero può essere prodotto anche in giudizio" *di Giovanni Valcarenghi*

Istituti deflattivi

"Effetti connessi all'Iva erroneamente addebitata dal fornitore" *di Marco Peirola*

"Le diverse ferie del Fisco: dal 1° al 31 agosto la sospensione dei termini feriali e dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di specifici adempimenti e pagamenti" *di Gianfranco Antico*

Contenzioso amministrativo e tributario

"L'onere della prova in relazione all'emissione di fatture generiche" *di Luigi Ferrajoli*

"L'opposizione all'esecuzione nel processo tributario: incostituzionale il divieto di promuovere il procedimento ex articolo 615, c.p.c." *di Luigi Ferrajoli*

Contenzioso penale tributario

"Prescrizione e frodi Iva: la Consulta sancisce il primato della normativa interna" *di Antonio*

Castiello e Sara Mecca

“Falso in bilancio: il dolo fa la differenza” di Erika De Luca e Gianrocco Rossetti

Osservatorio

“L'osservatorio di giurisprudenza” di Mara Pilla



ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA anziché € 190 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA